

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 344/96 del Consiglio, del 26 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 345/96 della Commissione, del 27 febbraio 1996, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 346/96 della Commissione, del 27 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1502/95 recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/96, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 347/96 della Commissione, del 27 febbraio 1996, che istituisce un sistema rapido di informazione sull'immissione in libera pratica di salmone nella Comunità europea ⁽¹⁾** 7
- Regolamento (CE) n. 348/96 della Commissione, del 27 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9
- Regolamento (CE) n. 349/96 della Commissione, del 27 febbraio 1996, relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione 11
- ★ **Direttiva 96/4/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento ⁽¹⁾** 12
- ★ **Direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽¹⁾** 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- * **Direttiva 96/6/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 29
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

96/172/CE:

- * **Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l'applicabilità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente** 31
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 3060/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (GU n. L 326 del 30. 12. 1995)** 34
- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 3061/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (GU n. L 327 del 30. 12. 1995)** 34
- * **Rettifica della decisione 96/138/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativa a talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici di cui al trattato CECA (GU n. L 32 del 10. 2. 1996)** 35

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 344/96 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione (¹),

considerando che i residui della fabbricazione degli amidi di granturco rientrano nella voce 2303 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (²); che si importano prodotti consistenti in un miscuglio di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di altri residui, in particolare quelli della vagliatura del granturco e quelli provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida utilizzato nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido; che questi miscugli devono essere classificati nella voce 2309;

considerando che, conformemente ai risultati dei negoziati con gli Stati Uniti, alcuni di questi miscugli possono essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali; che è opportuno descriverli in una nota complementare del capitolo 23 creando inoltre una sottovoce appropriata; che occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1) La seguente nota complementare è inserita al capitolo 23:

«5. Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 (^{*)}) soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:

- residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso e/o
- residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.

Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva 72/199/CEE della Commissione.

(^{*)} Codici TARIC 1996: 2309 90 31*05
2309 90 41*25.;

(¹) GU n. C 4 del 9. 1. 1996, pag. 2.

(²) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione (GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1).

2) Le sottovoci della voce 2309 sono così modificate:

•Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi %	convenzionali %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
da 2309 10 a 2309 90 10	invariato			
2309 90 20 (*)	-- -- Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo -- -- altri:	esenzione	esenzione	
da 2309 90 31 a 2309 90 98	invariato			

(*) Codici TARIC 1996: 2309 90 31*05
2309 90 41*25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

REGOLAMENTO (CE) N. 345/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1996

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 10,

considerando che con il regolamento (CE) n. 1808/95 sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca, nel quadro del GATT;

considerando che in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la Comunità ha condotto negoziati in virtù dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT); che con il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per taluni prodotti della pesca o a modificare il volume contingenziale del legno compensato, a decorrere dal 1° gennaio 1996; che è pertanto opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 per aggiungervi i prodotti che figurano in allegato e sostituire il volume contingenziale del contingente tariffario del numero d'ordine 09.0013 con quello figurante nell'allegato del presente regolamento;

considerando che è opportuno garantire l'accesso a parità di condizioni e ininterrotto di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1996.

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali; che peraltro nulla osta a che, al fine di garantire un'efficiente gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare ai volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tuttavia tale modalità di gestione richiede una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione la quale deve poter seguire, in particolare, il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 sono aggiunti i contingenti tariffari che figurano nell'allegato del presente regolamento sotto i numeri d'ordine 09.0045, 09.0046, 09.0047 e 09.0048.

2. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95, il contingente tariffario del numero d'ordine 09.0013, è sostituito dal contingente tariffario figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 27. 7. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente (%)
•09.0013	4412 19 00*10	Legno compensato di conifere, non commiste con altre materie:	dal 1° gennaio al 31 dicembre	650 000 m ³	0•
	4412 92 99*10	— di spessore superiore a 8,5 mm, le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate			
	4412 99 80*10	— levigate e di spessore superiore a 18,5 mm			

Numero d'ordine	Codice NC Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente (%)
•09.0045	ex 0303 29 00*20	Pesci del genere coregone, congelati	dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 000 t	5,5
09.0046	0306 19 10	Gamberi, congelati		3 000 t	0
09.0047	ex 1605 20 10*40 ex 1605 20 91*40 ex 1605 20 99*40	Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , cotti, gusciati, e congelati, non altrimenti preparati		500 t	0
09.0048	ex 0304 20 96*30	Filetti di pesci delle specie <i>Allocyttus</i> spp. e <i>Pseudocyttus maculatus</i> , congelati		200 t	0•

REGOLAMENTO (CE) N. 346/96 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1502/95 recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/96, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione delle disposizioni previste dall'accordo sulla conclusione dei negoziati nel quadro dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, tra la Comunità europea, da un lato e, dall'altro, gli Stati Uniti d'America e il Canada, la Comunità, tenendo conto della situazione eccezionale del mercato prevista per la fine della campagna di commercializzazione del grano (frumento tenero e frumento duro) del 1995/96, si è impegnata ad apportare delle modifiche al regime di importazione di tali prodotti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1996, allo scopo di attenuare le difficoltà attualmente riscontrabili sul mercato;

considerando che tali adattamenti del regime di importazione del frumento riguardano, da un lato, la riduzione del dazio all'importazione di frumento tenero di qualità standard alta, di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2841/95 ⁽⁴⁾, e, d'altro lato, il tenore minimo di grani vitrei del frumento duro, criterio qualitativo da rispettare all'atto dell'importazione, previsto all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, di conseguenza, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1502/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1502/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 10.

«5. L'importatore può beneficiare di una riduzione di importo pari a 14 ECU/t per le importazioni di frumento tenero di qualità standard alta, nonché di una riduzione di importo pari a 8 ECU/t per le importazioni di orzo da birra e di mais vitreo, a titolo di riduzione forfettaria del dazio all'importazione, purché dimostri che, rispetto al prezzo normale del prodotto di cui trattasi, può essere stato pagato un supplemento per la qualità.»

2) All'articolo 2, paragrafo 5, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) l'importatore costituisca, presso l'organismo competente interessato, una cauzione di importo pari a 14 ECU/t per le importazioni di frumento tenero di qualità standard alta e di importo pari a 8 ECU/t per le importazioni di orzo da birra e di mais vitreo. Tale cauzione è svincolata a condizione che l'operatore presenti la prova che la specifica utilizzazione finale giustifica l'esistenza di un supplemento di prezzo per la qualità del prodotto di base di cui alla lettera a). Tale prova deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi importati è stata trasformata nel prodotto indicato nella dichiarazione di cui alla lettera a) entro il termine di cui alla lettera b). Se il processo di trasformazione viene effettuato in uno Stato membro diverso da quello d'importazione, la prova della trasformazione è addotta mediante l'esemplare di controllo T 5.»

3) Nell'allegato I, nella tabella «Classificazione dei prodotti importati», punto 4 (percentuale minima di grani vitrei), la cifra «75,0» corrispondente al frumento duro di cui al codice NC 1001 10 è sostituita dalla cifra «62,0».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 347/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1996

che istituisce un sistema rapido di informazione sull'immissione in libera pratica di salmone nella Comunità europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 30,

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il peso e il valore dichiarato in dogana, nella moneta dello Stato membro interessato, delle merci elencate nell'allegato e immesse in libera circolazione. Queste informazioni debbono essere ripartite in base al codice NC, al giorno di accettazione della dichiarazione d'importazione, nonché in base sia al paese d'origine che al paese di provenienza.

considerando che dalla fine del mese di ottobre 1995 il prezzo del salmone immesso in libera pratica nella Comunità è drasticamente diminuito, causando perturbazioni di mercato che rischiano di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che il regolamento (CE) n. 2907/95 della Commissione⁽³⁾ che condiziona l'immissione in libera pratica di salmone originario del SEE al rispetto di un prezzo minimo, nell'intento di risanare il mercato comunitario del salmone, è entrato in vigore il 16 dicembre 1995;

2. Per le merci immesse in libera circolazione tra il primo e il quindicesimo giorno del mese, la comunicazione deve essere inviata il venticinquesimo giorno di ogni mese, oppure il primo giorno lavorativo successivo, e per le merci immesse in libera circolazione tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese, il decimo giorno del mese successivo o il primo giorno lavorativo che segue. La comunicazione deve essere inviata alla Commissione via telefax nel formato stabilito dalla Commissione. Le informazioni richieste possono essere comunicate alla Commissione su supporto magnetico destinato al trattamento informatico, secondo il formato convenuto con la Commissione.

considerando che, per consentire alla Commissione di sorvegliare gli effetti del regolamento (CE) n. 2907/95 e per consentire l'adozione tempestiva, se del caso, di ulteriori misure, è necessario un sistema rapido d'informazione sulle condizioni d'importazione del salmone;

Articolo 2

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 38.

ALLEGATO

Codice NC	Descrizione
0302 12 00	Salmoni del Pacifico, dell'Atlantico e del Danubio, freschi o refrigerati, esclusi i filetti e la carne di pesce del codice NC 0304
0303 22 00	Salmoni dell'Atlantico e del Danubio congelati, esclusi i filetti e la carne di pesce del codice NC 0304
0304 10 13	Filetti freschi o refrigerati di salmoni del Pacifico, dell'Atlantico e del Danubio
0304 20 13	Filetti surgelati di salmoni del Pacifico, dell'Atlantico e del Danubio

REGOLAMENTO (CE) N. 348/96 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	43,7	0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	58,6
	060	80,2		204	85,2
	064	59,6		400	87,1
	066	41,7		464	151,6
	068	62,3		528	58,8
	204	72,7		600	102,9
	208	44,0		624	67,3
	212	83,1		662	56,1
	624	128,9		999	83,5
	999	68,5		0805 30 20	052
0707 00 10	052	125,6	204		88,8
	053	156,3	220		74,0
	060	61,0	388		67,5
	066	53,8	400		64,4
	068	81,1	512		54,8
	204	144,3	520		66,5
	624	156,5	524		100,8
	999	111,2	528		103,0
	0709 10 10	220	354,6		600
		999	354,6	624	87,6
0709 90 73	052	134,9	999	77,1	
	204	77,5	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0
	412	54,2		064	78,6
	624	241,6		388	91,0
	999	127,1		400	78,2
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	45,1		404	65,7
	204	40,8	508	68,4	
	208	58,0	512	51,2	
	212	46,1	524	57,4	
	220	44,6	528	97,9	
	388	40,5	624	86,5	
	400	42,2	728	107,3	
	436	41,6	800	78,0	
	448	28,1	804	21,0	
	600	55,3	999	72,7	
	624	54,4	0808 20 31	039	101,6
	999	45,2		052	86,3
	0805 20 11	052		75,7	064
204		94,6		388	91,5
600		86,4		400	98,8
624		79,3	512	63,0	
999		84,0	528	65,3	
			624	79,0	
			728	115,4	
			800	55,8	
		804	112,9		
		999	85,6		

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 349/96 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1996
relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione
anticipata della restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 294/96⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 23 febbraio, sarebbero superati il quantitativo di 15 236 tonnellate di pomodori, il quantitativo di 47 565 tonnellate di arance, il quantitativo di 16 203 tonnellate di limoni e il quantitativo di 14 492 tonnellate di mele figuranti nell'allegato I del regola-

mento (CE) n. 1489/95, maggiorati o ridotti in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi di pomodori, arance, limoni e mele richiesti il 23 febbraio 1996 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per i pomodori, le arance, i limoni e le mele la cui domanda è stata presentata il 23 febbraio 1996, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/95, sono rilasciati nei limiti del 3,05 %, dello 0,82 %, dello 0,97 % e dell'1,12 % dei quantitativi richiesti rispettivamente per i pomodori, le arance, i limoni e le mele.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per i prodotti di cui al primo comma, presentate dopo il 23 febbraio 1996 e prima del 24 aprile 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 16. 2. 1996, pag. 15.

DIRETTIVA 96/4/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, data la natura dei prodotti di cui trattasi, onde evitare qualsiasi problema risultante dall'applicazione della normativa comunitaria pertinente, è necessario chiarire le modalità concernenti la dichiarazione relativa al tenore nutritivo riportata sull'etichetta;

considerando che i recenti dati scientifici giustificano talune modificazioni per quanto concerne la composizione essenziale obbligatoria degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento di cui agli allegati I e II della direttiva 91/321/CEE della Commissione ⁽²⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che i nucleotidi, costituenti naturali del latte materno, sono utilizzati ad integrazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento già da parecchi anni in alcuni Stati membri e in paesi terzi senza aver prodotto effetti negativi; che di conseguenza non appare giustificato vietarne l'utilizzazione nella fabbricazione di tali elementi;

considerando che il progresso tecnologico ha reso possibile la produzione di alimenti per lattanti basati su idrolizzati parziali delle proteine i quali possono risultare particolarmente interessanti per il loro basso tenore di proteine immunoreattive; che di conseguenza deve essere possibile un'indicazione relativa a queste caratteristiche specifiche; che detti prodotti si distinguono dai prodotti dietetici semielementari basati su idrolizzati spinti utilizzati per fini dietetici in determinate condizioni mediche chiaramente diagnosticate, i quali invece non sono contemplati dalla presente direttiva;

considerando che la direttiva 91/321/CEE deve essere modificata conformemente;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, il comitato scientifico dell'alimenta-

zione umana è stato consultato in merito alle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/321/CEE è così modificata:

1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. I livelli massimi necessari saranno definiti senza indugio.

Saranno altresì definiti i criteri microbiologici, nella misura necessaria.»

2) L'articolo 7 è così modificato:

a) Al paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;».

b) È inserito il paragrafo 2 bis seguente:

«2 bis. L'etichettatura può recare quanto segue:

a) la quantità media di sostanze nutritive elencate all'allegato III qualora detta dichiarazione non sia già prevista dalle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e) del presente articolo, espressa in forma numerica, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35.

b) per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, informazioni concernenti le vitamine ed i minerali di cui all'allegato VIII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi citati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo, a condizione che le quantità presenti siano almeno uguali al 15 % dei valori di riferimento.

3) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano in modo da:

- permettere la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1997;
- vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 31 marzo 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 91/321/CEE sono così modificati:

1) L'allegato I è così modificato:

a) I punti 2, 2.1 e 2.2 sono sostituiti dai seguenti:

•2. **Proteine**

(Tenore di proteine = tenore di azoto \times 6,38) per le proteine di latte vaccino.

(Tenore di proteine = tenore di azoto \times 6,25) per le proteine di soia isolate e gli idrolizzati parziali di proteine.

Per "indice chimico" si intende il più basso rapporto tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente della proteina di riferimento.

2.1. *Alimenti a base di proteine di latte vaccino*

Minimo:	Massimo:
0,45 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere amminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V); tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina.

2.2. *Alimenti a base di idrolizzati parziali di proteine*

Minimo:	Massimo:
0,56 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere amminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V); tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina.

Il rapporto di rendimento proteico (RRP) e l'utilizzazione netta della proteina (NPU) devono essere perlomeno uguali a quelli della caseina.

Il tenore di taurina deve essere almeno pari a 10 μ mole/100 kJ (42 μ mole/100 kcal) e il tenore di L-carnitina deve essere perlomeno pari a 1,8 μ mole/100 kJ (7,5 μ mole/100 kcal).

b) Il tenore minimo di lipidi di cui al punto 3 è così modificato:

•Minimo:
1,05 g/100 kJ
(4,4 g/100 kcal)•

c) Il terzo trattino del punto 3.1 è soppresso.

d) Al punto 3 è aggiunto il testo seguente:

•3.5. Il tenore di acido alfa-linolenico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

Il coefficiente di acido linoleico/alfa-linolenico deve essere compreso tra 5 e 15.

3.6. Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 4 % del tenore totale di grassi.

3.7. Il tenore di acido erucico non deve superare l'1 % del tenore totale di grassi.

3.8. Gli acidi grassi polinsaturi in lunga catena (20 e 22 atomi di carbonio) (LCP) non devono superare:

— 1 % del tenore totale di grassi per LCP n-3;

— 2 % del tenore totale di grassi per LCP n-6 (1 % del tenore totale di acido arachidonico).

Il tenore di acido eicosapentanoico (20:5 n-3) non deve superare il tenore di acido docosaesanoico (22:6 n-3).

e) Al punto 5.1 è aggiunto il testo seguente:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
•Selenio ⁽²⁾ (µg)	—	0,7	—	3

(²) Limite applicabile alle preparazioni contenenti selenio aggiunto.»

f) Al punto 6, i valori concernenti il nicotinamide sono sostituiti dai seguenti:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
•Nicotinamide (mg-NE)	0,2	—	0,8	—

2) L'allegato II è così modificato:

a) Al punto 2, primo comma, dopo le colonne dei valori numerici, sono aggiunte le parole «... o proteina del latte materno ...» dopo la parola «... (caseina ...)».

E, alla fine, è aggiunto il seguente comma:

«Per un egual valore energetico, questi alimenti devono contenere una quantità disponibile di metionina almeno pari a quella contenuta nel latte materno, come definito all'allegato V.»

b) Il terzo trattino del punto 3.1 è soppresso.

c) Al punto 3, è inserito il testo seguente:

«3.5. Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 4 % del tenore totale di grassi.

3.6. Il tenore di acido erucico non deve superare l'1 % del tenore totale di grassi.»

3) Negli allegati I e II è aggiunto il nuovo punto 7 seguente:

«7. Possono essere aggiunti i seguenti nucleotidi:

	Massimo (¹)	
	(mg/100 kJ)	(mg/100 kcal)
5'monofosfato di citidina	0,60	2,50
5'monofosfato di uridina	0,42	1,75
5'monofosfato di adenosina	0,36	1,50
5'monofosfato di guanosina	0,12	0,50
5'monofosfato di inosina	0,24	1,00

(¹) La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).»

4) L'allegato III è così modificato:

a) Al punto 2 è aggiunto il testo seguente:

Elementi minerali	Sali autorizzati
•Selenio	Seleniato di sodio Selenito di sodio»

b) Al punto 3, sono aggiunte le sostanze seguenti:

- «5' monofosfato di citidina e suo sale sodico
- 5' monofosfato di uridina e suo sale sodico
- 5' monofosfato di adenosina e suo sale sodico
- 5' monofosfato di guanosina e suo sale sodico
- 5' monofosfato di inosina e suo sale sodico».

5) All'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

Indicazione relativa a	Condizioni che giustificano l'indicazione
«7. Riduzione del rischio di allergia alle proteine del latte. Questa indicazione può includere termini che fanno riferimento ad una riduzione del potere allergenico o antigenico	<p>a) Gli alimenti devono conformarsi alle disposizioni di cui al punto 2.2 dell'allegato I ed il totale di proteine immunoreattive, misurato con metodi generalmente riconosciuti adeguati, deve essere inferiore all'1 % delle sostanze contenenti azoto presenti negli alimenti</p> <p>b) L'etichetta deve specificare che il prodotto non deve essere consumato da lattanti allergici alle proteine intatte dalle quali è prodotto l'idrolizzato a meno che non sia dimostrato con prove cliniche riconosciute valide la tolleranza all'alimento da più del 90 % dei lattanti (intervallo di confidenza 95 %) ipersensibili alle proteine dalle quali è prodotto l'idrolizzato</p> <p>c) Gli alimenti, somministrati per via orale, non devono provocare una sensibilizzazione, negli animali, alle proteine intatte da cui derivano gli alimenti stessi</p> <p>d) Come prova delle proprietà dichiarate si deve disporre di dati obiettivamente e scientificamente accertati»</p>

6) Il testo seguente è aggiunto come allegato VIII:

«ALLEGATO VIII

VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI ED AI BAMBINI PICCOLI

Sostanze Nutritive	Valore di riferimento dell'etichettatura
Vitamina A	(µg) 400
Vitamina D	(µg) 10
Vitamina C	(mg) 25
Tiammina	(mg) 0,5
Riboflavina	(mg) 0,8
Niacina equivalenti	(mg) 9
Vitamina B6	(mg) 0,7
Folato	(µg) 100
Vitamina B12	(µg) 0,7
Calcio	(mg) 400
Ferro	(mg) 6
Zinco	(mg) 4
Iodio	(µg) 70
Selenio	(µg) 10
Rame	(mg) 0,4»

DIRETTIVA 96/5/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE, del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che le misure previste dalla presente direttiva non vanno al di là di quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi già previsti dalla direttiva 89/398/CEE;

considerando che i prodotti di cui trattasi fanno parte di una dieta alimentare diversificata e non rappresentano l'unica fonte alimentare dei lattanti e dei bambini piccoli;

considerando che vi è una grande varietà di questi prodotti che rispecchia la grande diversità delle diete alimentari dei lattanti in età di svezzamento e dei bambini piccoli dovuta alle differenti situazioni sociali e culturali esistenti nella Comunità;

considerando che la composizione essenziale dei prodotti di cui trattasi deve essere adeguata ai requisiti nutrizionali dei lattanti e dei bambini in buona salute, stabiliti sulla base di dati scientifici generalmente accettati e tenendo conto dei criteri summenzionati;

considerando che devono essere determinati i requisiti nutrizionali essenziali per la composizione delle due principali categorie di prodotti, vale a dire gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini;

considerando che, sebbene per la natura dei prodotti in oggetto sia necessario imporre alcuni requisiti obbligatori e altre restrizioni in materia di tenore di vitamine, minerali e altre sostanze nutrizionali, tali sostanze possono tuttavia essere aggiunte facoltativamente dal fabbricante, a condizione che vengano utilizzate unicamente le sostanze elencate nell'allegato della presente direttiva;

considerando che l'uso dei prodotti cui sono stati volontariamente aggiunte tali sostanze nutrizionali, ai livelli attualmente registrati nella Comunità, non sembrano dar luogo ad un'assunzione eccessiva di tali nutrienti da parte dei lattanti e dei bambini; che si seguirà attentamente l'evoluzione della situazione adottando, se necessario, opportune misure;

considerando che le disposizioni riguardanti l'uso di additivi nella produzione di alimenti a base di cereali e

alimenti per bambini saranno fissate in una direttiva del Consiglio;

considerando che il ricorso a nuove sostanze alimentari sarà disciplinato separatamente e orizzontalmente per tutti i generi alimentari;

considerando che la presente direttiva rispecchia lo stato attuale delle conoscenze in materia; che pertanto ogni modifica mirante ad ammettere innovazioni basate su progressi scientifici e tecnici sarà approvata secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;

considerando che, data la categoria di soggetti ai quali sono destinati questi alimenti, è necessario stabilire senza indugio criteri microbiologici e livelli massimi per gli agenti contaminati;

considerando che, a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/398/CEE, i prodotti oggetto della presente direttiva sono soggetti alle regole generali stabilite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/102/CE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che la presente direttiva stabilisce e precisa, ove necessario, aggiunte e deroghe da apportare a queste norme generali;

considerando, in particolare, che la natura e la destinazione dei prodotti di cui alla presente direttiva esigono un'etichetta nutrizionale relativa al loro valore energetico ed ai principali elementi nutritivi presenti nel prodotto stesso; che, inoltre le modalità di uso devono essere precisate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8 e dell'articolo 10 della direttiva 79/112/CEE, nell'intento di prevenire eventuali utilizzazioni improprie che possano pregiudicare la salute dei lattanti;

considerando che, in linea generale, per i prodotti in oggetto sono ammesse indicazioni generali che non siano espressamente vietate, a condizione che siano conformi alle norme relative a tutti i prodotti alimentari e che, ove necessario, tengano conto dei criteri di composizione specificati nella presente direttiva;

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14.

considerando che, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione sulle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE.

2. La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione specifica che rispondono, in particolare, alle esigenze dei lattanti e dei bambini in buona salute della Comunità e sono destinati ai lattanti nel periodo di svezzamento e ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente ad un'alimentazione normale. Detti prodotti comprendono:

a) «Alimenti a base di cereali», che si dividono in quattro categorie:

i) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato;

ii) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine;

iii) pasta utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro liquido adatto;

iv) biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti.

b) «Alimenti per bambini»: diversi dagli alimenti a base di cereali.

3. La presente direttiva non si applica al latte destinato ai bambini.

4. Ai fini della presente direttiva si intende per:

— «lattanti»: bambini di meno di 12 mesi di età;

— «bambini»: i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.

Articolo 2

Gli Stati membri si assicurano che i prodotti di cui all'articolo 1 siano messi in commercio nella Comunità soltanto se rispondono alle norme della presente direttiva.

Articolo 3

Gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini sono fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.

Articolo 4

1. Gli alimenti a base di cereali devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I.

2. Gli alimenti per lattanti e bambini descritti nell'allegato II devono essere conformi ai criteri di composizione ivi fissati.

Articolo 5

Nella fabbricazione degli alimenti a base di cereali e degli alimenti per bambini possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV. Qualora necessario, verranno fissati, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, livelli massimi complementari a quelli già definiti.

I criteri di purezza di queste sostanze saranno definiti successivamente.

Articolo 6

Gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. I livelli massimi necessari saranno definiti senza indugio.

Saranno altresì definiti i criteri microbiologici, nella misura necessaria.

Articolo 7

1. Oltre alle diciture di cui all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura comporta le seguenti diciture obbligatorie:

a) l'indicazione dell'età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre caratteristiche del prodotto. In nessun caso l'età indicata è inferiore a quattro mesi. I prodotti raccomandati a partire dall'età di quattro mesi possono recare una dicitura che sono indicati a partire da tale età salvo parere contrario di persone indipendenti specializzate in medicina, scienza dell'alimentazione o farmacia, o di altri professionisti nel campo della maternità e dell'infanzia;

b) l'indicazione della presenza o assenza di glutine, se il prodotto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi;

- c) l'indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto messo in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;
- d) l'indicazione del tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine per cui è fissato un limite specifico elencate negli allegati I e II, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto offerto al consumo;
- e) ove necessario, le istruzioni per un'appropriate preparazione del prodotto con l'indicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.
2. L'etichetta può contenere le indicazioni seguenti:

- a) il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV, qualora tale dichiarazione non sia disciplinata dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera d), espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo;
- b) oltre alle informazioni numeriche, informazioni sulle vitamine e sui minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo, qualora le quantità presenti nel prodotto siano almeno uguali al 15 % del valore di riferimento.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla

presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Dette disposizioni sono applicate in modo da:

- permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1997;
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 31 marzo 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI PER LATTANTI E BAMBINI

I requisiti riguardo agli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

1. Tenore di cereali

Gli alimenti a base di cereali sono prodotti essenzialmente a partire da uno o più cereali macinati e/o tuberi o rizomi.

La quantità di cereali e/o rizomi e/o tuberi non deve essere inferiore al 25 % del miscuglio finale in peso di materia secca.

2. Proteine

2.1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iv), il tenore di proteine non deve essere superiore a 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3. Per i biscotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv), ai quali siano aggiunti alimenti ad elevato tenore proteico e che vengono presentati in quanto tali, il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4. L'indice chimico delle proteine aggiunte deve essere pari almeno all'80 % di quello della proteina di riferimento (caseina quale definita all'allegato III), oppure il PER (rapporto della efficienza proteica) della proteina nella miscela deve essere pari almeno al 70 % di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi, l'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutrizionale della miscela proteica e soltanto nelle proporzioni necessarie a tale scopo.

3. Carboidrati

3.1. Qualora ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv) vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:

— la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal);

— la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2. Qualora ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii) vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:

— la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal);

— la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4. Lipidi

4.1. Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv) non deve essere superiore a 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2. Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii) non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Qualora il tenore dei lipidi superi 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

a) il tenore di acido laurico non deve superare il 15 % del tenore totale di lipidi;

b) il tenore di acido miristico non deve superare il 15 % del tenore totale di lipidi;

c) il tenore di acido linoelico (sotto forma di gliceridi = linoleati) non deve essere inferiore a 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e non deve superare 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).

5. Elementi minerali**5.1. Sodio**

— I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a scopo tecnologico.

— Il tenore di sodio per gli alimenti a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2. Calcio

5.2.1. Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii) non deve essere inferiore a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2. Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv), fabbricati con l'aggiunta di latte (biscotti a base di latte) e presentati in quanto tali, non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6. Vitamine

- 6.1. Il tenore di tiamina negli alimenti a base di cereali non deve essere inferiore a 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal).
- 6.2. Il tenore di vitamine per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii) è il seguente:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (µg ER) ⁽¹⁾	14	43	60	180
Vitamina D (µg) ⁽²⁾	0,25	0,75	1	3

(¹) ER: Equivalente retinolo trans.

(²) Sotto forma di cocalciferolo, di cui 10 µg = 400 u.i. di vitamina D.

Detti limiti rimangono d'applicazione anche nel caso in cui le vitamine A e D siano aggiunte ad altri alimenti a base di cereali.

ALLEGATO II

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI E BAMBINI

I requisiti riguardanti gli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

1. Proteine

- 1.1. Se nella denominazione dei prodotti gli unici ingredienti menzionati sono carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine:
- la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 40 % in peso del prodotto totale;
 - ciascuna voce menzionata: carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25 % in peso del totale delle fonti proteiche indicate;
 - le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).
- 1.2. Se la denominazione del prodotto contiene come primo nome carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, singolarmente o in combinazione, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come carne:
- la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 10 % in peso del prodotto totale;
 - ogni voce denominata, carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25 % in peso delle fonti proteiche totali indicate;
 - le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).
- 1.3. Indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo, e se nel prodotto sono presenti carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine che non sono indicati per primi nella denominazione del prodotto:
- la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine devono costituire almeno l'8 % in peso del prodotto totale;
 - la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 25 % in peso del totale delle fonti proteiche indicate;
 - le proteine provenienti dalla fonte indicata non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);
 - il tenore totale di proteine presenti nel prodotto provenienti da qualsiasi fonte non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
- 1.4. Se sull'etichetta il prodotto è denominato come un pasto ma non sono menzionati carni, pollame, pesce, frattaglie o altre tradizionali fonti di proteine nella denominazione del prodotto:
- il tenore totale di proteine del prodotto provenienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
- 1.5. L'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e solo nella quantità necessaria a tale scopo.

2. Carboidrati

Il tenore totale dei carboidrati presenti nei succhi di frutta e verdura e nel nettare di frutta, negli alimenti a base di frutta, nei dolci o budini non deve essere superiore a:

- 10 g/100 ml per succhi e bevande di verdura basati su essi;
- 15 g/100 ml per i succhi, nettari di frutta e bevande basati su essi;
- 20 g/100 g per gli alimenti a base di frutta;
- 25 g/100 g per i dolci o budini;
- 5 g/100 g per altre bevande non a base di latte.

3. Grassi

3.1. Per i prodotti di cui ai punti 1.1 del presente allegato:

Se la carne o il formaggio sono gli unici ingredienti oppure sono indicati per primi nella denominazione del prodotto:

il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2. Per tutti gli altri prodotti:

il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4. Sodio

4.1. Il tenore finale di sodio nel prodotto, alternativamente, non deve superare 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) oppure 200 mg per 100 g di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui il formaggio sia l'unico ingrediente nella denominazione del prodotto, il tenore finale di sodio nel prodotto non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2. Non possono essere aggiunti sali di sodio ai prodotti a base di frutta, ai dolci e ai budini, fatta eccezione per le aggiunte a scopo tecnologico.

5. Vitamine

Vitamina C

Il tenore finale della vitamina C in un succo o nettare di frutta oppure in un succo di verdura, alternativamente, non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) o inferiore a 25 mg per 100 g di prodotto.

Vitamina A

Il tenore finale di vitamina A presente nei succhi di verdura non deve essere inferiore a 25 µg ER/100 kJ (100 µg ER/100 kcal)⁽¹⁾.

È vietata l'aggiunta di vitamina A ad altri alimenti per lattanti.

Vitamina D

È vietata l'aggiunta di vitamina D agli alimenti per lattanti.

⁽¹⁾ ER = equivalente retinolo trans.

ALLEGATO III

COMPOSIZIONE DEGLI AMMINOACIDI DELLA CASEINA

(in g/100 g di proteine)

Arginina	3,7
Cistina	0,3
Istidina	2,9
Isoleucina	5,4
Leucina	9,5
Lisina	8,1
Metionina	2,8
Fenilalanina	5,2
Treonina	4,7
Triptofano	1,6
Tirosina	5,8
Valina	6,7

ALLEGATO IV

ELEMENTI NUTRITIVI

1. Vitamine

Vitamina A

Retinolo
Acetato di retinile
Palmitato di retinile
beta-Carotene

Vitamina D

Vitamina D2 (= ergocalciferolo)
Vitamina D3 (= colecalciferolo)

Vitamina B1

Tiamina cloridrato
Tiamina mononitrato

Vitamina B2

Riboflavina
Riboflavina-5'-fosfato sodio

Niacina

Nicotinamide
Acido nicotinico

Vitamina B6

Piridossina cloridrato
Piridossina-5-fosfato
Piridossina dipalmitato

Acido pantotenico

D-pantotenato calcio
D-pantotenato sodio
Dexpantenolo

Folato

Acido folico

Vitamina B12

Cianocobalamina
Idrossobalamina

Biotina

D-biotina

Vitamina C

Acido L-ascorbico
L-ascorbato di sodio
L-ascorbato di calcio
Acido 6-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbile)
Ascorbato di potassio

Vitamina K

Fillochinone (Fitomenadione)

Vitamina E

D-alfa tocoferolo
DL-alfa tocoferolo
D-alfa-tocoferolo acetato
DL-alfa-tocoferol acetato

2. Amminoacidi

L-arginina e suo cloridrato
L-cistina e suo cloridrato
L-istidina e suo cloridrato
L-isoleucina e suo cloridrato
L-leucina e suo cloridrato
L-lisina e suo cloridrato
L-cisteina e suo cloridrato
L-metionina
L-fenilalanina
L-treonina
L-triptofano
L-tirosina
L-valina

} e i loro cloridrati

3. Altri

Colina
Cloruro di colina
Citrate di colina
Bitartrato di colina
Inositolo
L-carnitina
Cloridrato di L-carnitina

4. Sali minerali e elementi in tracce

Calcio

Carbonato di calcio
Cloruro di calcio
Sali di calcio dell'acido citrico
Gluconato di calcio
Glicerofosfato di calcio
Lattato di calcio
Ossido di calcio
Idrossido di calcio
Sali di calcio dell'acido ortofosforico

Magnesio

Carbonato di magnesio
Cloruro di magnesio
Sali di magnesio dell'acido citrico
Gluconato di magnesio
Ossido di magnesio
Idrossido di magnesio
Sali di magnesio dell'acido ortofosforico
Solfato di magnesio
Lattato di magnesio
Glicerofosfato di magnesio

Potassio

Cloruro di potassio
Sali di potassio dell'acido citrico
Gluconato di potassio
Lattato di potassio
Glicerofosfato di potassio

Ferro

Citrato ferroso
Citrato ferrico di ammonio
Gluconato ferroso
Lattato ferroso
Solfato ferroso
Fumarato ferroso
Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)
Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto)
Saccarato ferrico
Difosfato ferrico di sodio
Carbonato ferroso

Rame

Complesso rame-lisina
Carbonato rameico
Citrato rameico
Gluconato rameico
Sulfato rameico

Zinco

Acetato di zinco
Cloruro di zinco
Citrato di zinco
Lattato di zinco
Solfato di zinco
Ossido di zinco
Gluconato di zinco

Manganese

Carbonato di manganese
Cloruro di manganese
Citrato di manganese
Gluconato di manganese
Solfato di manganese
Glicerofosfato di manganese

Iodio

Ioduro di sodio
Ioduro di potassio
Iodato di potassio
Iodato di sodio.

ALLEGATO V

VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ETICHETTATURA DEI CRITERI NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI

Nutrienti	Valore di riferimento per l'etichettatura
Vitamina A	(μ g) 400
Vitamina D	(μ g) 10
Vitamina C	(mg) 25
Tiamina	(mg) 0,5
Riboflavina	(mg) 0,8
Equivalenti della niacina	(mg) 9
Vitamina B6	(mg) 0,7
Folato	(μ g) 100
Vitamina B12	(μ g) 0,7
Calcio	(mg) 400
Ferro	(mg) 6
Zinco	(mg) 4
Iodio	(μ g) 70
Selenio	(μ g) 10
Rame	(mg) 0,4

DIRETTIVA 96/6/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 74/63/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che è necessario ridurre il tenore in aflatosina B₁ in taluni alimenti completi per gli animali da latte al fine di evitare la presenza di questo contaminante nel latte;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 74/63/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi all'allegato della presente direttiva entro il 31 luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte B, punto 1 «Aflatossina B₁», i termini «Alimenti completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali da latte, vitelli e agnelli)» nella colonna 2 e la cifra «0,05» nella colonna 3 sono sostituiti dal testo seguente:

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
	«Alimenti completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: — animali da latte — vitelli e agnelli	0,05 0,005 0,01»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 160

del 28 novembre 1995

concernente l'applicabilità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

(96/172/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, secondo le cui disposizioni è tenuta ad esaminare qualsiasi problema d'interpretazione derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72,

incaricata di esaminare il problema consistente nell'individuare i lavoratori a cui si applica l'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71,

considerando che è opportuno estendere le categorie di lavoratori espressamente oggetto della decisione n. 131 del 3 dicembre 1985 e di sostituire, conseguentemente, tale decisione;

considerando che l'articolo 71 di detto regolamento fissa norme particolari in merito all'erogazione e all'onere delle prestazioni di disoccupazione ai disoccupati che, durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

considerando che l'elemento determinante per l'applicazione dell'articolo 71 nella sua globalità consiste nel fatto che l'interessato abbia avuto la residenza, durante la sua ultima occupazione, in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetto che, necessariamente non corrisponde a quello sul territorio del quale ha svolto la sua occupazione;

considerando che, ai sensi della definizione formulata nell'articolo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1408/71, il termine «residenza» indica la dimora abituale, mentre il termine «dimora» è indicato al punto i) dello stesso articolo quale dimora temporanea;

considerando che i lavoratori a cui si applicano gli articoli 14, paragrafo 1 e 14 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono considerati, fino a prova contraria, residenti sul territorio dello Stato competente;

considerando che, dalle disposizioni dell'articolo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 1408/71, si evince che i lavoratori frontalieri e i lavoratori stagionali hanno la residenza in un paese diverso dal paese in cui svolgono il loro lavoro il quale, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, è il paese competente e che pertanto a tali lavoratori si applica l'articolo 71 dello stesso regolamento;

considerando che le categorie di lavoratori che rientrano nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b) e paragrafo 3 e nell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché i lavoratori a cui si applica un accordo ai sensi dell'articolo 17 del regolamento citato, possono risiedere, in taluni casi, in uno Stato membro diverso dallo Stato considerato competente da tali articoli;

considerando che per le categorie di lavoratori che rientrano nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b) e paragrafo 3 e nell'articolo 16, paragrafo 2 precitati, nonché i lavoratori a cui si applica un accordo ai sensi dell'articolo 17 precitato, il problema di stabilire in quale Stato tali lavoratori abbiano la loro residenza deve essere esaminato caso per caso, che tale verifica deve essere effettuata per i lavoratori che rientrano nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), già per quanto riguarda la loro affiliazione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1 lettere a), punto ii) e b), punto ii) l'onere delle prestazioni è trasferito dal paese competente al paese di residenza nel caso in cui l'interessato rimanga a disposizione degli uffici del lavoro di quest'ultimo paese;

considerando che, se tale principio è accettabile per i lavoratori frontalieri e stagionali nonché per talune categorie che conservano gli stessi rapporti diretti con il loro paese d'origine, cesserebbe di esserlo qualora, con un'interpretazione eccessivamente ampia della nozione di «residenza», si intendesse far rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 tutti i lavoratori migranti che hanno un'occupazione che garantisca una certa stabilità in uno Stato membro e che hanno lasciato la loro famiglia nel paese d'origine;

deliberando alle condizioni fissate dall'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Ad esclusione dei lavoratori stagionali, l'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica in particolare:

- a) ai lavoratori a cui si applica l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento;
- b) ai lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali a cui si applica l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento;
- c) ai lavoratori diversi dai lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri a cui si applica l'articolo 14, paragrafo 2 lettera b);
- d) ai lavoratori occupati da un'impresa frontaliere a cui si applica l'articolo 14, paragrafo 3;
- e) ai lavoratori membri del personale di servizio in missioni diplomatiche o sedi consolari e al personale di servizio privato alle dipendenze di agenti di tali missioni o sedi, a cui si applica l'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento;
- f) ai lavoratori ai quali si applica un accordo ai sensi dell'articolo 17 del regolamento citato,

qualora abbiano risieduto durante la loro ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

2. I lavoratori a cui si applica il paragrafo 1 che, durante la loro ultima occupazione, erano soggetti alla legislazione di uno Stato membro diverso dallo Stato del luogo di occupazione, beneficiano delle prestazioni ai sensi delle disposizioni della legislazione dello Stato di residenza, come se fossero stati precedentemente soggetti a tale legislazione.
3. I lavoratori a cui si applicano gli articoli 14, paragrafo 1 e 14 ter, paragrafo 1 sono considerati, fino a prova contraria, residenti sul territorio dello Stato competente.
4. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 131 del 3 dicembre 1985, è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il Presidente
della Commissione amministrativa
Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDÁ

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 3060/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 326 del 30 dicembre 1995)

A pagina 59, allegato III, quadro n. 9, le menzioni «NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY/CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE» sono soppresse.

Rettifica del regolamento (CE) n. 3061/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 327 del 30 dicembre 1995)

A pagina 3, allegato I, il testo del numero d'ordine 09.0711 è sostituito dal seguente:

«09.0711	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesci;	}	400	}	5,8 (a)
ex 1604 13 90	— — — altre:				
	— — — — Sardinelle (alacce), spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impastati), anche precotti nell'olio congelati				
	— — — — altri:				
1604 19 92	— — — — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)				
ex 1604 19 93	— — — — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>), esclusi i merluzzi carbonari affumicati				
1604 19 94	— — — — Naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)				
1604 19 95	— — — — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)				
1604 19 98	— — — — altri				
ex 1604 20 90	— — — di altri pesci diversi dalle aringhe e dai merluzzi carbonari affumicati:				
	— — — — diversi dagli sgombri	}		}	10*
	— — — — sgombri (<i>Scomber australasicus</i>)				

Rettifica della decisione 96/138/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativa a talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici di cui al trattato CECA

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 32 del 10 febbraio 1996)

A pagina 29, allegato I:

- voce SA 3. Altri prodotti piatti:
 - dopo il codice NC 7208 40 90 è aggiunto il codice NC 7208 53 90;
 - dopo il codice NC 7211 23 10 è aggiunto il codice NC 7211 23 51;
 - voce SB 3. Altri prodotti lunghi:
 - dopo il codice NC 7214 99 39 è aggiunto il codice NC 7214 99 50.
-